



*Prefettura di Brindisi  
Ufficio Territoriale del Governo  
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

ALLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56. Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Quesito.

Con riferimento al quesito n. 45308 in data 14 novembre 2016 formulato da codesta Provincia al Ministero dell'Interno, in merito alla interpretazione della legge di cui in oggetto in materia di elezioni di secondo grado del consiglio provinciale, si trasmette copia della ministeriale n. 23019 del 20/12/2016 con la quale il predetto Ministero ha espresso il proprio parere sulla rieleggibilità degli attuali consiglieri provinciali eletti con il procedimento di secondo grado.

IL PREFETTO  
(VARDE')



0 7 4 0 0 0 4 0 8 8 2

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Roma, 20 dicembre 2016

ALLA PREFETTURA DI

BRINDISI

e, p.c.:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI  
UU. TT. G. E LE AUTONOMIE LOCALI

SEDE

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56. Elezioni di secondo grado del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Quesito della Provincia di Brindisi.

Con la nota che si allega in copia, il Dirigente del Servizio I (Amministrazione generale) della Provincia di Brindisi ha formulato un quesito sulla interpretazione della legge citata in oggetto, in materia di elezioni di secondo grado del consiglio provinciale, anche alla luce delle linee guida per lo svolgimento del relativo procedimento elettorale predisposte da questa Direzione Centrale ed emanate con circolari ministeriali n. 32 del 1º luglio e n. 35 del 19 agosto 2014.

In merito al quesito formulato, si richiama anzitutto il combinato disposto dei commi 69, 79 e 80 dell'art. 1 della legge in oggetto. In particolare, posto che sono di norma eleggibili a consigliere provinciale "i sindaci e i consiglieri comunali in carica" e che "la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale" (comma 69, secondo e terzo periodo), con disposizione di diritto transitorio è stato stabilito che "in sede di prima applicazione" della legge n. 56/2014 (comma 79, alinea) "sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti" (comma 80).

In quest'ultima categoria di eleggibili (in possesso del solo elettorato passivo ma non di quello attivo), ad avviso dello scrivente Ufficio rientrano i soli consiglieri provinciali (ivi compresi i presidenti) delle province i cui organi siano stati eletti con procedimento di primo grado e siano scaduti per fine del mandato, decorrente dalla data di proclamazione, o per anticipato scioglimento. Tali consiglieri (o presidenti), inoltre, dovevano essere in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della consillatura e non essersi dimessi prima di tale evento.

Si ritiene pertanto che gli attuali consiglieri provinciali eletti con procedimento di secondo grado non siano rieleggibili in occasione del rinnovo, con medesimo procedimento, del consiglio provinciale, a meno che, ovviamente, non ricoprano anche la carica di sindaco o consigliere di un comune della provincia,

Si prega di comunicare quanto precede all'Amministrazione provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Maria Grazia Nicolo

CAP/

(*[Signature]*)



**PROVINCIA DI BRINDISI  
SERVIZIO I - AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 45308

del 14 NOV 2016

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Generali e Territoriali  
dait.prot@pec.interno.it  
Indirizzo PEC

**OGGETTO:** Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Circolare n. 32/2014: "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale". Richiesta parere.

Com'è noto a codesto Ministero, l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per l'elezione dei Consigli delle Province (Enti di area vasta), non costituite in città metropolitane.

Con l'entrata in vigore della predetta legge anche l'assetto istituzionale delle Province è cambiato profondamente. Infatti, in base al nuovo ordinamento sono Organi della Provincia:

- ✓ Il Presidente delle Province (scelto fra i Sindaci del territorio) la cui durata in carica è di quattro anni;
- ✓ Il Consiglio Provinciale (composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile in ragione degli abitanti (nel caso della Provincia di Brindisi 12 componenti eletti dai sindaci e dai Consiglieri Comunali tra i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica), la cui durata è stabilita in due anni;
- ✓ L'Assemblea dei Sindaci della Provincia, composta da tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia.

Perma restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali in capo agli Enti territoriali interessati, codesto Ministero dell'Interno con Circolare n. 32 dell'1.07.2014 e, successiva Circolare, n. 35/2015, ha rappresentato l'esigenza di fornire delle "Linee guida" per lo svolgimento delle distinte consultazioni elettorali, attesa l'opportunità di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i relativi procedimenti elettorali.

In conseguenza di quanto sopra riportato, in data 12 ottobre 2014, la Provincia di Brindisi, ha proceduto secondo norma allo svolgimento della consultazione elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Brindisi.

Con riferimento alla predetta votazione, proclamati eletti i nuovi Consiglieri, il Consiglio Provinciale si è insediato il 31 ottobre 2014 con la convalida degli eletti per la durata in carica di due anni, e pertanto la scadenza naturale è stata al 31.10.2016.

La data per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, per il rinnovo del Consiglio Provinciale, è stata stabilita per l'8 gennaio 2017.

In relazione a quanto previsto dal comma 79, lettera b), della citata Legge n. 56/2014, le elezioni in parola devono essere indette e svolte entro 90 giorni dalla data di scadenza per fine mandato, pertanto, nella fattispecie entro il 29.11.2016.

Il punto 6) della Circolare n. 32/2014, disciplina la "Presentazione delle liste di candidati ai consigli Metropolitani o Provinciali e delle candidature a Presidente di Provincia; modalità e termini".

In particolare, il predetto punto 6), stabilisce, tra l'altro, che :


Sono eleggibili a consigliere metropolitano o a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni della provincia.

Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i "consiglieri provinciali uscenti" (comma 80).

Alla luce di quanto sopra riportato, ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, si chiede a codesto Ministero, preliminare parere in ordine al seguente quesito:

"Gli attuali Consiglieri provinciali uscenti, eletti in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (che allo stato non ricoprono il ruolo di consiglieri Comunali nei rispettivi Consigli Comunali) possono presentare la propria candidatura, relativamente alle prossime elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi dell'8 gennaio 2017?"

Si resta in attesa di cortese riscontro alla presente.

  
IL DIRETTORE  
(Dr.ssa Alessandra Pavanelli)